

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 200/47/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso il sig. Ca. Re. Gi., si opponeva all'iscrizione in oggetto, con la quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 3, ora Direzione Provinciale II di Milano, non riconoscendo la detrazione di premi di assicurazione sulla vita, la deduzione di oneri di famiglia per figlio a carico e alcune ritenute di acconto indicate nel quadro RE, parzialmente riscontrate in Anagrafe Tributaria, iscriveva la relativa imposta, oltre interessi e sanzioni.

Il ricorrente faceva presente di aver già riconosciuto, con risposta all'Ufficio, la non spettanza della detrazione del premio di assicurazione vita e della deduzione per il figlio, non a carico.

Rivendicava, comunque, la spettanza delle ritenute di acconto subite, documentandole.

L'Agenzia delle Entrate, con atto di costituzione in giudizio, sosteneva che anche per le ritenute d'acconto la ripresa fosse del tutto corretta,

Mancando la prova del versamento di alcune ritenute, a parere dell'Ufficio, il sostituto sarebbe obbligato in solido al pagamento dell'imposta, come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14033 del 16/06/2006.

Nel caso di specie l'Ufficio avrebbe scelto di escutere in via principale il sostituto d'imposta, responsabile solidale.

La discussione avviene in data odierna, in pubblica udienza, con l'intervento di entrambe le parti in causa, le quali insistono ognuna sulle proprie richieste.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda di parte ricorrente appare fondata limitatamente alla richiesta di riconoscimento delle ritenute d'acconto subite e, quindi, il ricorso deve essere accolto in relazione a tale richiesta.

Il ricorrente, infatti, ha documentato di aver effettivamente subito le ritenute d'acconto portate in detrazione, producendo le certificazioni riguardanti le stesse per l'importo esposto in dichiarazione.

Si propone, all'attenzione di questa Commissione, la vexata quaestio della possibilità o meno di scomputare, dalle imposte dovute dal sostituto, tutte le ritenute che egli abbia subito, ovvero solo quelle che siano state effettivamente versate.

La questione, a parere di questo Collegio, non può che avere la seguente soluzione: il sistema ammette che il sostituto scomputi dalle imposte dovute tutte quelle operate, a prescindere dalla circostanza che dette ritenute siano state effettivamente versate.

Tale conclusione trae legittimazione dal dato letterale dell'articolo 22, comma 1, primo periodo, del TUIR, dove si afferma esplicitamente che si scomputano: «le ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate».

Il termine "operate" non significa affatto "versate", trattandosi, anzi, di due momenti temporalmente diversi a norma dell'articolo 8 del DPR 602/73, secondo cui le ritenute d'acconto vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Quindi, è chiaro che le ritenute sono "operate" al momento del pagamento del corrispettivo, e sono versate entro il giorno 16 del mese successivo.

Il fatto che si debbano scomputare le ritenute "operate" indica che secondo il TUIR, la condizione legittimante lo scomputo non è il versamento della ritenuta, ma la sua

"operazione", cioè la circostanza che il sostituto d'imposta ne sia stato inciso. Del resto, questo è anche il parere espresso dall'Amministrazione con la pronuncia della Direzione Regionale della Lombardia n. 24157/97.

Altro problema è capire se, in sede d'accertamento, o, addirittura, d'iscrizione a ruolo, sia aggredibile anche il sostituto, come ritiene, in senso positivo, la Cassazione.

Ciò non toglie che il contribuente abbia diritto allo scomputo delle ritenute operate e non versate, senza che ciò comporti automaticamente l'iscrizione a ruolo nei suoi confronti, poiché ben potrebbe l'Amministrazione limitarsi ad accertare il sostituto e ottenere da questi gli importi che esso ha trattenuto e indebitamente non versato.

Alla luce di quanto sopra, l'iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente, per la parte riguardante la ripresa delle ritenute d'acconto, deve essere annullata.

Tuttavia, la natura della controversia e la complessità della materia consigliano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie in parte il ricorso, limitatamente al riconoscimento delle ritenute d'acconto subite.

Spese compensate.